

DUAL *Donation no problem* **Assicurazione sulle donazioni**

Contratto di assicurazione danni contro i rischi
di cui all'articolo 563 del codice civile - Donazioni
Polizza relativa a rischi specifici
(Perdite Pecuniarie)

Il presente Fascicolo Informativo, contiene:

- Nota informativa
- Condizioni di assicurazione
- Glossario
- Proposta (ove prevista)

Il presente Fascicolo Informativo, composto dai sopra elencati documenti, deve essere consegnato al CONTRAENTE prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima di sottoscrivere il Contratto, si prega di leggere attentamente la Nota Informativa.

DUAL *Donation no problem* Assicurazione sulle donazioni

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione danni contro i rischi di cui all'articolo 563 del Codice Civile - Donazioni
Polizza relativa a rischi specifici
(Perdite Pecuniarie)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il CONTRAENTE deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione (nel seguito: il "Contratto") prima della sottoscrizione della POLIZZA.

In ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 9/2005) e dal Regolamento Isvap n. 35, decadenze, nullità, limitazioni di garanzie e oneri a carico del CONTRAENTE e/o del BENEFICIARIO contenute nella presente Nota Informativa sono evidenziate in "grassetto" e sono da intendersi di particolare rilevanza.

I termini riportati in lettere maiuscole nella presente Nota Informativa hanno il significato a loro attribuito di seguito.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI

1. INFORMAZIONI GENERALI

L'assicurazione di cui alla POLIZZA è fornita da Liberty Mutual Insurance Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia, compagnia assicurativa comunitaria, con sede legale in Londra, 21st Floor, 20 Fenchurch Street, EC3M 3AW ed è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento (aut. no. 19-12-000529 rilasciata il 08/02/2012, Cod. IVASS D902R e numero di iscrizione all'Albo imprese I.00101).

La Rappresentanza Generale per l'Italia di Liberty Mutual Insurance Europe Limited è sita in Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano. Liberty Mutual Insurance Europe Limited è autorizzata dalla Financial Services Commission, nonché autorizzata e soggetta alla vigilanza della F.C.A. del Regno Unito.

Telefono: 022627081

Fax: 0226260935

E-MAIL: libertyitalia@legalmail.it

Sito internet: <http://www.liueurope.com>

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

L'ammontare del patrimonio netto di Liberty Mutual Insurance Europe Limited è pari ad Euro 969.305.000, di cui Euro 369.968.000 di capitale sociale ed Euro 599.337.000 di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni di Liberty Mutual Insurance Europe Limited (che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) è pari a 141,74%.

I dati patrimoniali di cui sopra si riferiscono al bilancio d'esercizio 2016.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Gli effetti della POLIZZA cessano automaticamente alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.
A tale scadenza non è previsto il tacito rinnovo.

La POLIZZA ha per oggetto la copertura di perdite pecunarie subite dal BENEFICIARIO in seguito a pretese di terzi legittimari lesi sulla PROPRIETA' di provenienza donativa acquistata a titolo oneroso (ovvero in relazione alle garanzie reali volontarie e/o di godimento sulla PROPRIETA') ai sensi dell'Articolo 563 Codice Civile.

La copertura assicurativa agisce esclusivamente nei confronti dei terzi acquirenti (ovvero persone fisiche o giuridiche che sulla PROPRIETA' vantano garanzie reali volontarie e/o di godimento correlate ad operazioni di compravendita del bene).

La POLIZZA fornisce inoltre la copertura dei danni che eventualmente dovranno essere pagati al conduttore in conseguenza dello scioglimento del contratto di locazione a seguito dell'esercizio dell'azione di restituzione da parte di terzi legittimari lesi ai sensi dell'Articolo 563 Codice Civile.

In nessun caso la POLIZZA potrà essere operante nei riguardi di donante e/o DONATARIO, ancorchè gli stessi possano essere CONTRAENTI della POLIZZA medesima.

Per una descrizione dettagliata della copertura assicurativa offerta dalla POLIZZA, si rimanda alla sezione "Definizioni: un'utile guida alla comprensione del testo", alla sezione "Eventi assicurati", alla sezione "Eventi non assicurati" oltre che alla sezione "Termini e condizioni della polizza".

Per qualsiasi copertura assicurativa aggiuntiva, si rinvia ai termini e alle condizioni aggiuntive (efficaci solo se espressamente menzionate nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE).

Avvertenza

Il Contratto prevede limitazioni, sospensioni ed eccezioni alla copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione del pagamento o al rifiuto del pagamento dell'INDENNIZZO assicurativo.

Per le limitazioni, sospensioni ed eccezioni si rimanda alle disposizioni delle seguenti sezioni e relativi articoli della POLIZZA:

- Protezione dall'inflazione;
- Eventi non assicurati;
- Termini e condizioni della polizza;

nonché agli ulteriori EVENTI NON ASSICURATI efficaci soltanto se espressamente menzionati nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.

Per le sospensioni, si rimanda all'articolo 1 della sezione "Termini e condizioni della polizza" e alle disposizioni dell'articolo 1901 del Codice Civile che prevede che se il CONTRAENTE non versa il PREMIO stabilito dal Contratto, l'assicurazione è sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il CONTRAENTE paga il PREMIO.

Avvertenza

Le garanzie di cui al Contratto si intendono prestate sino alla concorrenza del MASSIMALE DI ASSICURAZIONE definito nella POLIZZA stessa e specificato nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.

La copertura assicurativa non è soggetta all'applicazione di franchigie e/o scoperti.

Per facilitare la comprensione del meccanismo di applicazione del MASSIMALE DI ASSICURAZIONE da parte del CONTRAENTE si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche:

Esempio 1:

Pretesa del terzo **superiore** al MASSIMALE DI ASSICURAZIONE dopo otto anni:

MASSIMALE DI ASSICURAZIONE: € 500.000,00

Valore della pretesa del terzo (ossia Valore di mercato della PROPRIETA'). Tasso di indicizzazione: +20,00% € 600.000,00

INDENNIZZO liquidabile: € 600.000,00

(In tal caso l'INDENNIZZO liquidabile in base alla POLIZZA è corrispondente al MASSIMALE DI ASSICURAZIONE della POLIZZA incrementato per effetto della clausola "Protezione dall'Inflazione").

Esempio 2:

Pretesa del terzo **superiore** al MASSIMALE DI ASSICURAZIONE dopo otto anni:

MASSIMALE DI ASSICURAZIONE: € 500.000,00

Valore della pretesa del terzo (ossia Valore di mercato della PROPRIETA'). Tasso di indicizzazione: +120,00% € 1.100.000,00

INDENNIZZO liquidabile: € 1.000.000,00

(In tal caso l'INDENNIZZO liquidabile in base alla POLIZZA è inferiore al valore della pretesa del terzo e corrisponde al MASSIMALE DI ASSICURAZIONE della POLIZZA incrementato per effetto della clausola "Protezione dall'Inflazione").

Esempio 3:

Pretesa del terzo **inferiore** al MASSIMALE DI ASSICURAZIONE dopo otto anni:

MASSIMALE DI ASSICURAZIONE: € 500.000,00

Valore della pretesa del terzo (ossia Valore di mercato della PROPRIETA'). Tasso di indicizzazione: -20,00% € 400.000,00

INDENNIZZO liquidabile: € 400.000,00

(In tal caso la PROPRIETA' ha subito un deprezzamento del valore iniziale. In questo caso l'INDENNIZZO sarà sempre correlato al reale valore della PROPRIETA').

4. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

Avvertenza

La presente POLIZZA si basa sulle informazioni fornite all'ASSICURATORE dal CONTRAENTE o dalle persone che agiscano per suo conto.

Ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, rendere una dichiarazione falsa, inesatta o reticente od occultare informazioni rilevanti all'ASSICURATORE potrebbe pregiudicare la validità e/o l'efficacia della POLIZZA, determinare il mancato accoglimento delle RICHIESTE DI INDENNIZZO, così come la ritenzione del PREMIO che il CONTRAENTE abbia versato nonché la riscossione del PREMIO dovuto che deve essere pagato per il periodo di sospensione della POLIZZA.

È responsabilità del CONTRAENTE garantire che tutte le informazioni che sono state fornite siano corrette, veritiere e complete. In presenza di errori nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE o nel caso in cui le informazioni non siano corrette, la POLIZZA potrebbe essere considerata nulla e/o priva di effetti.

Ad eccezione di quanto diversamente previsto dalla legge o espressamente definito nella presente POLIZZA nessun terzo potrà vantare diritti ai sensi di quest'ultima.

Per ulteriori informazioni, Vi preghiamo di fare riferimento alle disposizioni dell'Articolo 1 della sezione "Termini e condizioni della polizza".

Avvertenza

Ai sensi dell'articolo 1895 del Codice Civile, il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere precedentemente alla sottoscrizione del contratto stesso.

5. AUMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, il CONTRAENTE deve informare l'ASSICURATORE di ogni aumento o diminuzione del rischio.

La mancata comunicazione all'ASSICURATORE di un aumento del rischio può dare luogo alla perdita da parte del CONTRAENTE del diritto di indennizzo di cui alla presente POLIZZA.

Onde facilitare la comprensione, di seguito si trovano alcuni esempi di eventi che possono determinare una diminuzione o un aumento del rischio in base alla presente POLIZZA:

- **(aumento del rischio)** durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE il CONTRAENTE scopre o rinviene un documento di terzi che minaccia la PROPRIETA' che costituisce l'oggetto della donazione;
- **(diminuzione del rischio)** durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE il CONTRAENTE scopre o rinviene un documento di un terzo in cui questi rinuncia alle pretese in relazione alla PROPRIETA' che costituisce l'oggetto della donazione.

6. PREMIO

Il PREMIO è dovuto **una tantum**, nel momento in cui l'ASSICURATORE comunichi al CONTRAENTE, tramite l'INTERMEDIARIO, di aver accettato la PROPOSTA.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO è pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (art.1901 Codice Civile).

Il pagamento del PREMIO dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro la data di inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE.

Il pagamento del PREMIO dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a DUAL ITALIA S.P.A. (come definita nel Glossario) o all'INTERMEDIARIO assicurativo, espressamente in tale qualità.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle disposizioni stabilite dai seguenti articoli contenuti nella sezione "Termini e condizioni della polizza":

- Contratto di assicurazione – Cosa assicuriamo e come lo assicuriamo
- Validità ed efficacia della presente polizza – Recesso

7. RIVALSA

In caso di RICHIESTA DI INDENNIZZO il CONTRAENTE si impegna a non pregiudicare la posizione dell'ASSICURATORE o i diritti di rivalsa del medesimo, ivi comprese le ipotesi di RICHIESTE DI INDENNIZZO fraudolente.

8. DIRITTO DI RECESSO

Non è previsto il diritto di recesso, in ogni caso il CONTRAENTE può rinunciare alla copertura assicurativa in qualsiasi momento, fermo restando che il PREMIO non potrà essere restituito..

9. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2952 del Codice Civile, per i diritti derivanti dal contratto di assicurazione è previsto un limite prescrizione di due anni successivamente alla data in cui ha avuto luogo l'evento sul quale il diritto si fonda, ovvero l'esercizio da parte di un terzo legittimario leso dell'azione di restituzione a danni del BENEFICIARIO.

Ai sensi degli articoli 1913 e 1932 del Codice Civile e dell'art. 3 "Come avanzare una Richiesta di indennizzo all'Assicuratore", contenuto nella sezione "Termini e condizioni della polizza", qualsiasi pretesa avanzata da terzi in merito alla PROPRIETA' deve essere segnalata immediatamente e, comunque, non oltre trenta giorni dal momento in cui il CONTRAENTE e/o il BENEFICIARIO abbiano avuto consapevolezza del verificarsi di un evento che potrebbe determinare una RICHIESTA DI INDENNIZZO in base alla POLIZZA.

L'inadempienza degli obblighi di cui al paragrafo che precede potrebbe comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo in base alla Polizza.

10. LEGGE APPLICABILE

Il Contratto è soggetto alla legge italiana.

11. REGIME FISCALE

Il premio di assicurazione a copertura di perdite pecuniarie è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura del 21,25%.

Gli oneri fiscali e/o altri oneri prescritti dalla legge in merito all'assicurazione devono essere sostenuti dal CONTRAENTE e sono inclusi nel PREMIO.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Avvertenza

A parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile "Avviso dell'ASSICURATORE in caso di Sinistro" si precisa che il CONTRAENTE o i suoi aventi causa dovranno dare avviso all'ASSICURATORE di ogni CIRCOSTANZA e/o del verificarsi di qualsiasi EVENTO ASSICURATO dal quale possa derivare una RICHIESTA DI INDENNIZZO, non oltre trenta giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza degli stessi, dandone comunicazione per iscritto a:

DUAL Italia S.p.A., Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano, Tel. 02-72080597, fax 02-72080592, PEC dualitalia@legalmail.it.

Con riferimento alle procedure liquidative e per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto alla sezione "Termini e condizioni della polizza" all'art. 5 "Gestione delle richieste di indennizzo ai sensi della presente polizza".

Ai fini della liquidazione dell'INDENNIZZO in base al Contratto, l'ASSICURATORE potrà avvalersi di DUAL ITALIA SPA o di altri intermediari assicurativi autorizzati.

IL BENEFICIARIO, o qualsiasi altra persona che avanzi una RICHIESTA DI IDENNIZZO ai sensi della presente POLIZZA, non potrà transigere o effettuare pagamenti, offerte o promesse di pagamento se non previo consenso scritto dell'ASSICURATORE.

Chiunque avanzi una RICHIESTA DI INDENNIZZO ai sensi della presente POLIZZA dovrà fornire all'ASSICURATORE tutte le informazioni da questi ragionevolmente richieste e ritenute rilevanti per l'esame e la valutazione della RICHIESTA DI INDENNIZZO.

L'ASSICURATORE si riserva insindacabilmente il diritto di optare per la difesa della PROPRIETA' ovvero per il pagamento di una somma di denaro corrispondente al costo della PERDITA O DANNO di cui alla RICHIESTA DI INDENNIZZO. In qualunque momento, l'ASSICURATORE potrà corrispondere un importo equivalente al MASSIMALE DI ASSICURAZIONE della POLIZZA o qualunque importo inferiore per il quale la RICHIESTA DI INDENNIZZO possa essere liquidata, dedotti eventuali pagamenti già effettuati. Successivamente l'ASSICURATORE sarà sollevato da ogni responsabilità e/o obbligo di gestione in relazione alla RICHIESTA DI INDENNIZZO.

Qualora l'importo della RICHIESTA DI INDENNIZZO e la responsabilità dell'ASSICURATORE nei confronti del BENEFICIARIO ai sensi della presente POLIZZA siano stati definitivamente determinati, l'ASSICURATORE provvederà al pagamento della somma dovuta entro 30 giorni dalla stessa determinazione. Tutti i pagamenti effettuati in conformità con la presente POLIZZA comportano la riduzione del valore del MASSIMALE DI ASSICURAZIONE.

13. RECLAMI

Eventuali reclami possono essere presentati agli ASSICURATORI, all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), all'Autorità di Vigilanza dello Stato di Origine competente (Financial Ombudsman Service), agli intermediari assicurativi e agli intermediari iscritti nell'elenco annesso, secondo le disposizioni che seguono:

1. Agli ASSICURATORI: possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri.

I reclami possono essere inoltrati - utilizzando il modulo disponibile sul sito di IVASS (www.ivass.it) - per iscritto a:

Liberty Mutual Insurance Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia sita in Via Fabio Filzi 29

Milano 20124 Telefono 02 2627 081 (oppure Fax 02 2626 0935); indirizzo di posta elettronica: complaints.lsmitaly@libertyglobalgroup.com

oppure a:

Liberty Mutual Insurance Europe Limited in Londra, 21st Floor, 20 Fenchurch Street, EC3M 3AW, all'attenzione del Complaints Manager, indirizzo di posta elettronica: complaints.lsmitaly@libertyglobalgroup.com

I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, denominazione degli ASSICURATORI, dell'INTERMEDIARIO o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Gli ASSICURATORI, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

2. All'IVASS possono essere indirizzati - utilizzando il modulo disponibile sul sito di IVASS (www.ivass.it) - i reclami:

- a) aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte degli ASSICURATORI, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;
- b) nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato agli ASSICURATORI o in caso di assenza di riscontro da parte degli ASSICURATORI nel termine di 45 (quarantacinque) giorni.

I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, denominazione degli ASSICURATORI, dell'INTERMEDIARIO o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze, copia del reclamo presentato agli ASSICURATORI, all'intermediario assicurativo o all'intermediario iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro fornito dagli stessi nelle ipotesi di mancata

risposta da parte degli stessi o di ricezione di una risposta ritenuta non soddisfacente.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax n: 06-42-133-745/353, corredando l'esposto della documentazione relativa ai reclami.

3. I reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine degli ASSICURATORI e degli intermediari iscritti nell'elenco annesso, secondo le modalità previste da detta autorità.

L'Autorità di Vigilanza dello stato di origine degli ASSICURATORI è:

The Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR

Tel: 0044-0845- 080-1800

Email: enquiries@financial-ombudsman.org.uk;

Sito internet: www.financial-ombudsman.org.uk

4. Agli intermediari assicurativi e agli intermediari iscritti nell'elenco annesso possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto il loro comportamento, incluso quello dei loro dipendenti e/o collaboratori.

Gli indirizzi di tali soggetti sono reperibili sul sito dell'IVASS (<https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/> e <https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/SearchEA.faces>).

Gli Intermediari iscritti nelle sezioni B, D del RUI e nell'elenco annesso, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

Gli intermediari iscritti nella sezione A del RUI ricevuto il reclamo devono trasmetterlo senza ritardo agli ASSICURATORI che dovranno fornire riscontro al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Tale termine è sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni per le integrazioni istruttorie necessarie per reperire ogni informazione ritenuta utile e pertinente per la gestione del reclamo.

5. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (per tali intendendosi le controversie tra un Contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro) è anche possibile, in alternativa alla presentazione del reclamo all'IVASS, rivolgersi direttamente al sistema estero competente - individuabile sul sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove previsti.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24/2008 dell'ISVAP, che può essere consultato sul sito www.ivass.it.

Liberty Mutual Insurance Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e completezza delle informazioni e dei dati contenuti nella presente nota informativa.

**Liberty Mutual Insurance Europe Limited
Il Rappresentante Generale per l'Italia *pro tempore***



Il presente documento è aggiornato al mese di Ottobre 2017



**Contratto di assicurazione danni contro i rischi di cui all'articolo 563
del Codice Civile - Donazioni**

**Polizza relativa a rischi specifici
(Perdite Pecuniarie)**

DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensIONE DEL TESTO

In ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 9/2005) e dal Regolamento Isvap n. 35, decadenze, nullità, limitazioni di garanzie e oneri a carico del CONTRAENTE e/o del BENEFICIARIO contenute nella presente POLIZZA sono evidenziate in "grassetto" e sono da intendersi di particolare rilevanza.

I termini riportati in lettere maiuscole nella presente POLIZZA, nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE, nella PROPOSTA, nella Nota Informativa e nel Glossario hanno il significato a loro attribuito di seguito.

ARTICOLO 563 Codice Civile: Disciplina la tutela del legittimario che sia danneggiato da un ATTO DI DONAZIONE lesivo dei propri diritti successori. Il legittimario leso ha diritto di agire nei confronti del DONATARIO con l'azione di riduzione. Qualora l'azione di riduzione non sia sufficiente a riparare il danno l'Articolo 563 Codice Civile, premessa l'escussione dei beni del DONATARIO, permette al legittimario leso di accedere ad una seconda azione, detta di restituzione, al fine di recuperare il bene donato - ovvero il suo controvalore economico - anche nei confronti dei terzi, anche qualora questi abbiano acquisito il bene di provenienza donativa a titolo oneroso e siano completamente estranei alle vicende successorie della famiglia del donante, del DONATARIO e del legittimario leso.

ASSICURATORE, NOI, NOSTRO: Liberty Mutual Insurance Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia, compagnia assicurativa comunitaria, con sede legale in Londra, 21st Floor, 20 Fenchurch Street, EC3M 3AW ed è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento (aut. no. 19-12-000529 rilasciata il 08/02/2012, Cod. IVASS D902R e numero di iscrizione all'Albo imprese I.00101).

La Rappresentanza Generale per l'Italia di Liberty Mutual Insurance Europe Limited è sita in Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano. Liberty Mutual Insurance Europe Limited è autorizzata dalla Financial Services Commission, nonché autorizzata e soggetta alla vigilanza della F.C.A. del Regno Unito.

ATTO DI DONAZIONE: Il contratto con il quale il donante ha trasferito al DONATARIO la PROPRIETA' del bene immobile indicata nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE. L'ATTO DI DONAZIONE richiede sempre la forma dell'atto pubblico, a pena di nullità, secondo le prescrizioni previste dall'art. 782 Codice Civile.

BENEFICIARIO, VOI: Il terzo (persona fisica o giuridica) che acquisisce a titolo oneroso la PROPRIETA' del bene donato, ovvero che vanta su detto bene diritti reali di garanzia volontaria e/o diritti reali di godimento, ivi compresi i soggetti ai quali sia stata trasferita la PROPRIETA' dopo di VOI. **Il BENEFICIARIO diretto della presente POLIZZA non potrà mai essere il DONATARIO né il donante**, ancorché gli stessi possano essere contraenti non beneficiari.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE: Il certificato che costituisce titolo di legittimazione dell'INDENNIZZO, in conformità con i termini e con le condizioni della presente POLIZZA.

CIRCOSTANZA:

- i. **Un'azione di riduzione intrapresa o minacciata nei confronti del DONATARIO oppure un'azione di opposizione all'atto di donazione;**
- ii. **qualsiasi atto o fatto di cui il CONTRAENTE e/o il BENEFICIARIO siano a conoscenza** e che potrebbe dare luogo ad una RICHIESTA DI INDENNIZZO nei loro confronti.

CODICE DEL CONSUMO: Il Decreto Legislativo n. 206/2005 e sue successive modifiche.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE:	Il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modifiche.
CODICE PRIVACY:	Il Decreto Legislativo n. 196/2003 e sue successive modifiche.
CONTRAENTE:	La persona fisica o giuridica che sottoscrive la presente POLIZZA, pagando il relativo PREMIO, al fine di tutelare il BENEFICIARIO dalla eventuale azione di restituzione del bene di provenienza donativa. Può essere CONTRAENTE il donante, il DONATARIO, il terzo acquirente, l'istituto di credito erogante il finanziamento per l'acquisto del bene. Qualora il CONTRAENTE non sia il DONATARIO, quest'ultimo dovrà sottoscrivere, unitamente al CONTRAENTE, le dichiarazioni contenute nella PROPOSTA.
DONATARIO:	Chi riceve un bene tramite un ATTO DI DONAZIONE da parte di un donante.
DUAL ITALIA SPA:	L'intermediario assicurativo iscritto nella Sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'Articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 al n. A000167405 incaricato dall'ASSICURATORE della ricezione e trasmissione delle comunicazioni in merito alla POLIZZA, della gestione delle RICHIESTE DI INDENNIZZO nonché, più in generale, della gestione dei rapporti con altri intermediari eventualmente coinvolti nella stipulazione della POLIZZA.
EVENTO(I) ASSICURATO(I):	la promozione di una fondata azione di restituzione da parte di un terzo legittimario danneggiato dall'ATTO DI DONAZIONE.
EVENTO(I) NON ASSICURATO(I):	Gli/l'eventi/o per i/il quali/e l'ASSICURATORE non risponderà in base alla POLIZZA, elencati/o nella sezione "Eventi non assicurati" della presente POLIZZA.
INDENNIZZO:	La somma dovuta dall'ASSICURATORE ai sensi della presente POLIZZA.
INTERMEDIARIO:	Il soggetto indicato nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE autorizzato a esercitare tale attività in base alle Leggi e ai Regolamenti applicabili.
MASSIMALE DI ASSICURAZIONE:	L'ammontare che rappresenta l' obbligazione massima dell'ASSICURATORE per ciascuna PERDITA o DANNO per il PERIODO DI ASSICURAZIONE. Tale ammontare è specificatamente indicato nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE ed è soggetto a rivalutazione in base alla clausola " <i>Protezione dall'Inflazione</i> " della presente POLIZZA.

PERDITA O DANNO:	<p>Ciascuno dei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Il valore della PROPRIETA' (al momento della VOSTRA RICHIESTA DI INDENNIZZO), se essa è restituita ai sensi dell'Articolo 563 del Codice Civile, ovvero ii. la somma di denaro - non superiore al valore indicato nel precedente punto - dovuta al legittimario leso in alternativa alla restituzione della PROPRIETA' assicurata a seguito dell'esercizio dell'azione di restituzione ex Articolo 563 del Codice Civile e/o iii. i danni, quali spese sostenute e/o mancato guadagno, liquidati in una Sentenza Definitiva o accettati dall'ASSICURATORE, che il terzo acquirente deve pagare ad un conduttore costretto a liberare la PROPRIETA' in conseguenza di una azione ai sensi dell'articolo 563 del Codice Civile.
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	Il periodo di efficacia della POLIZZA indicato nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.
POLIZZA:	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO:	La somma dovuta dal CONTRAENTE all'ASSICURATORE ai fini della copertura assicurativa.
PROPOSTA	Si intende il formulario attraverso il quale l'ASSICURATORE prende atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio, fermo l'obbligo del BENEFICIARIO di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte dell'ASSICURATORE anche ai sensi degli Artt. 1892 -1893 -1894 del Codice Civile.
PROPRIETÀ:	La proprietà immobiliare descritta nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.
RICHIESTA DI INDENNIZZO:	il verificarsi dell'EVENTO ASSICURATO per cui è prestata l'Assicurazione
SENTENZA DEFINITIVA:	Una sentenza emessa da un tribunale, definitiva e non più impugnabile in quanto passata in giudicato.
SPESE AUTORIZZATE:	Le spese e i costi sostenuti a fronte di una RICHIESTA DI INDENNIZZO in relazione a un EVENTO ASSICURATO. Tali spese e costi devono essere sempre ragionevolmente e adeguatamente documentati e sostenuti sempre previa autorizzazione dell'ASSICURATORE.
TRIBUNALE:	Un tribunale italiano, un'autorità o un ente pubblico che abbia il potere di emanare un provvedimento giuridico definitivo che produca effetti sulla PROPRIETA'.

EVENTI ASSICURATI

Qualora si verifichi l'EVENTO ASSICURATO il BENEFICIARIO avrà diritto all'INDENNIZZO oggetto della copertura di cui alla presente POLIZZA, che sarà corrisposto (insieme alle eventuali SPESE AUTORIZZATE), subordinatamente alle limitazioni ed esclusioni, ai termini ed alle condizioni tutte di cui alla presente POLIZZA, nel caso si verifichi una PERDITA O DANNO (come sopra definito).

La copertura assicurativa offerta dalla presente POLIZZA è esclusa nel caso in cui ricorra uno degli EVENTI NON ASSICURATI sotto elencati. Il MASSIMALE DI ASSICURAZIONE potrà essere incrementato per effetto della clausola "Protezione dall'Inflazione", salvo se diversamente previsto nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.

PROTEZIONE DALL'INFLAZIONE

Il MASSIMALE DI ASSICURAZIONE sarà aumentato in base all'incremento del valore effettivo di mercato della PROPRIETA' successivamente al PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE. **Il massimale di assicurazione così determinato non potrà essere superiore al doppio del MASSIMALE DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.** Ai fini della determinazione del valore di mercato della PROPRIETA', le parti dovranno fare riferimento ai valori delle proprietà immobiliari elaborati dalle competenti Autorità Fiscali italiane e pubblicati dall'"Osservatorio del Mercato Immobiliare".

EVENTI NON ASSICURATI

L'INDENNIZZO dovuto in base alla presente POLIZZA non include PERDITE O DANNI in relazione ai seguenti EVENTI NON ASSICURATI:

- 1. Impossibilità di vendere** Perdite o danni derivanti dall'impossibilità di vendere la PROPRIETA' a causa di un EVENTO ASSICURATO, ovvero derivanti dalla mancata conclusione di un contratto definitivo di vendita, nonostante la sottoscrizione dell'eventuale preliminare, a causa della provenienza donativa della PROPRIETA'.

Spese e costi non preventivamente autorizzati dall'ASSICURATORE.
- 2. Spese e oneri non autorizzati**
- 3. Inquinamento, guerra e terrorismo** Qualsiasi perdita o danno causati da: inquinamento e/o contaminazioni, guerre, invasioni, tumulti, atti terroristici, disordini civili, scioperi, rivoluzioni o da simili eventi.
- 4. Richieste di indennizzo diverse da Perdite o Danni** Richieste di pagamento diverse da PERDITE O DANNI.
- 5. Richieste di indennizzo fraudolente** Qualsiasi PERDITA O DANNO che risulti da una RICHIESTA DI INDENNIZZO fraudolenta o disonesta, o che derivi da informazioni non veritiere, scorrette o incomplete fornite, anche dal DONATARIO, al momento della stipula della presente POLIZZA.
- 6. Perdita o Danno subito da enti pubblici** Qualsiasi PERDITA O DANNO subito da un ente governativo, un'autorità pubblica o un'impresa di pubblici servizi.

7. **Esclusione "embargo"** Qualsiasi RICHIESTA DI INDENNIZZO, costi o spese che esporrebbero l'ASSICURATORE ad eventuali sanzioni, divieti, o restrizioni ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali od economiche, ai sensi delle leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.
8. **Riservatezza** PERDITE O DANNI il cui risarcimento sia richiesto da un soggetto al quale abbiate rivelato l'esistenza della presente POLIZZA.
Ai fini della presente esclusione, non sono tuttavia compresi potenziali acquirenti della PROPRIETA', banche eroganti il mutuo relativo al trasferimento della PROPRIETA' o i conduttori, né i loro consulenti, soggetti tutti ai quali il CONTRAENTE e/o il BENEFICIARIO sono autorizzati a mostrare la POLIZZA.
9. **Eventi non assicurati** Qualsiasi ulteriore EVENTO NON ASSICURATO specificato nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.

TERMINI E CONDIZIONI DELLA POLIZZA

1. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO

La POLIZZA, unitamente al CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE, costituisce il contratto di assicurazione tra il CONTRAENTE e l'ASSICURATORE.

La POLIZZA tutela il BENEFICIARIO contro il pregiudizio patito a seguito di un EVENTO ASSICURATO.
La POLIZZA non tutela in nessun caso il DONATARIO. In particolare non è una polizza a tutela dell'azione di riduzione che deve precedere l'azione di restituzione, né tutela il DONATARIO dalle conseguenze dell'escussione preventiva del patrimonio del medesimo a seguito dell'azione di riduzione, né tutela il terzo conduttore dell'immobile, se il contratto locativo è stipulato direttamente con il DONATARIO.

Per poter richiedere l'INDENNIZZO assicurativo di cui alla presente POLIZZA, il CONTRAENTE deve avere precedentemente versato il PREMIO.

Il PREMIO è dovuto *una tantum*, nel momento in cui l'ASSICURATORE comunichi al CONTRAENTE, tramite l'INTERMEDIARIO, di aver accettato la PROPOSTA.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO è pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (art.1901 Codice Civile).

Il pagamento del PREMIO dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro la data di inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE.

Il pagamento del PREMIO dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a DUAL ITALIA S.P.A. (come definita nel Glossario) o all'INTERMEDIARIO assicurativo, espressamente in tale qualità.

A fronte del pagamento del PREMIO l'ASSICURATORE fornirà la copertura assicurativa ai termini e alle condizioni definiti dalla presente POLIZZA e dal CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE per le eventuali PERDITE O DANNI che si verifichino durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.

La presente POLIZZA si basa sulle informazioni fornite all'ASSICURATORE dal CONTRAENTE o dalle persone che agiscono per suo conto.

Ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, rendere una dichiarazione falsa, inesatta o reticente od occultare informazioni rilevanti all'ASSICURATORE potrebbe pregiudicare la validità e/o l'efficacia della POLIZZA, determinare il mancato accoglimento delle RICHIESTE DI INDENNIZZO, così come la ritenzione del PREMIO che il CONTRAENTE abbia versato nonché la riscossione del PREMIO dovuto che deve essere pagato per il periodo di sospensione della POLIZZA.

È responsabilità del CONTRAENTE garantire che tutte le informazioni che sono state fornite siano corrette, veritiero e complete. In presenza di errori nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE o nel caso in cui le informazioni non siano corrette, la POLIZZA potrebbe essere considerata nulla e/o priva di effetti.

Ad eccezione di quanto diversamente previsto dalla legge o espressamente definito nella presente POLIZZA nessun terzo potrà vantare diritti ai sensi di quest'ultima.

2. VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA PRESENTE POLIZZA - RECESSO

La copertura assicurativa prevista dalla presente POLIZZA sarà efficace a far tempo dal PERIODO DI ASSICURAZIONE specificato nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE. La POLIZZA protegge il BENEFICIARIO, eventuali successivi aventi causa, titolari della PROPRIETA' dopo di VOI e i soggetti eroganti il mutuo o i conduttori che abbiano un interesse giuridicamente rilevante sulla PROPRIETA' e ciò fintanto che gli EVENTI ASSICURATI oggetto di copertura ai sensi della presente POLIZZA costituiscano una causa che espone a rischio la PROPRIETA' (per quanto rilevante ai fini dell'articolo 563 del Codice Civile).

Non è previsto il diritto di recesso, in ogni caso il CONTRAENTE può rinunciare alla copertura assicurativa in qualsiasi momento, fermo restando che il PREMIO non potrà essere restituito.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA

La POLIZZA opera, subordinatamente ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni ivi previsti, per le RICHIESTE DI INDENNIZZO relative a PROPRIETA' ubicate sul territorio della Repubblica Italiana.

4. COME AVANZARE UNA RICHIESTA DI INDENNIZZO ALL'ASSICURATORE

Il CONTRAENTE e/o il BENEFICIARIO, se diverso dal CONTRAENTE, deve dare all'ASSICURATORE, tramite l'INTERMEDIARIO, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:

- i. qualsiasi contestazione formale riferita a un EVENTO ASSICURATO a lui pervenuta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE;
- ii. qualsiasi CIRCOSTANZA di cui il CONTRAENTE e/o il BENEFICIARIO venga a conoscenza durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.

Il CONTRAENTE e/o il BENEFICIARIO deve fornire all'ASSICURATORE tutte le informazioni richieste e deve cooperare così come l'ASSICURATORE potrà ragionevolmente richiedere.

In caso di RICHIESTA DI INDENNIZZO il CONTRAENTE e/o il BENEFICIARIO si impegna a non pregiudicare la posizione dell'ASSICURATORE o i diritti di rivalsa del medesimo.

L'ASSICURATORE potrà assumere la gestione o la difesa della lite se e fino a quando ne avrà interesse.

Nel caso in cui il BENEFICIARIO sia una un Istituto di Credito, non sarà comunque opponibile alcuna eccezione per omessa denuncia del CONTRAENTE, fatta salva l'ipotesi in cui, avendo lo stesso BENEFICIARIO ricevuto notifica di domanda giudiziale o atto stragiudiziale di opposizione alla donazione ex art. 563 CC non abbia provveduto alla comunicazione entro il prescritto termine di 30 giorni.

5. GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INDENNIZZO AI SENSI DELLA PRESENTE POLIZZA

Qualunque persona legittimata che sottoponga una RICHIESTA DI INDENNIZZO ai sensi della presente POLIZZA non dovrà instaurare trattative con chi abbia avanzato pretese sulla PROPRIETA', ammettere eventuali colpe o negligenze, offrire, promettere o eseguire pagamenti o altro, se non previo consenso scritto dell'ASSICURATORE. È diritto dell'ASSICURATORE rigettare qualsiasi RICHIESTA DI INDENNIZZO in base alla POLIZZA a seguito di pagamenti, offerte o promesse di pagamento che non siano state precedentemente approvate.

È dovere del CONTRAENTE collaborare con l'ASSICURATORE in qualsiasi momento.

L'ASSICURATORE si riserva insindacabilmente il diritto di optare per la difesa della PROPRIETA' ovvero per il pagamento di una somma di denaro corrispondente al costo della PERDITA O DANNO di cui alla RICHIESTA DI INDENNIZZO.

In qualunque momento, l'ASSICURATORE potrà corrispondere un importo equivalente al MASSIMALE DI ASSICURAZIONE o qualunque importo inferiore per il quale la RICHIESTA DI INDENNIZZO possa essere liquidata, dedotti eventuali pagamenti già effettuati.

Successivamente al pagamento l'ASSICURATORE sarà sollevato da ogni responsabilità e/o obbligo di gestione in relazione alla RICHIESTA DI INDENNIZZO.

Nel caso in cui l'ASSICURATORE non assumesse la VOSTRA difesa sarete tenuti a incaricare legali di VOSTRA fiducia e a tenere l'ASSICURATORE prontamente informato su ogni sviluppo della controversia. Nel caso in cui la RICHIESTA DI INDENNIZZO divenga oggetto di una controversia legale, dovrete provvedere affinché il legale contatti l'ASSICURATORE e lo tenga debitamente informato. Nessuna transazione potrà essere raggiunta senza il previo consenso scritto dell'ASSICURATORE.

Chiunque avanzi una RICHIESTA DI INDENNIZZO ai sensi della presente POLIZZA dovrà fornire all'ASSICURATORE tutte le informazioni da questi ragionevolmente richieste e ritenute rilevanti per l'esame e la valutazione della RICHIESTA DI INDENNIZZO.

Valutata la PERDITA O DANNO, verificata l'operatività della POLIZZA e ricevuta la necessaria documentazione, l'ASSICURATORE provvederà al pagamento di quanto di sua competenza entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione consensuale tra le parti debitamente firmato.

Tutti i pagamenti effettuati ai sensi della presente POLIZZA determineranno la riduzione del MASSIMALE DI ASSICURAZIONE.

7. GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INDENNIZZO AI SENSI DELLA PRESENTE POLIZZA

Qualunque persona legittimata che sottoponga una RICHIESTA DI INDENNIZZO ai sensi della presente POLIZZA non dovrà instaurare trattative con chi abbia avanzato pretese sulla PROPRIETA', ammettere eventuali colpe o negligenze, offrire, promettere o eseguire pagamenti o altro, se non previo consenso scritto dell'ASSICURATORE. È diritto dell'ASSICURATORE rigettare qualsiasi RICHIESTA DI INDENNIZZO in base alla POLIZZA a seguito di pagamenti, offerte o promesse di pagamento che non siano state precedentemente approvate.

È dovere del CONTRAENTE collaborare con l'ASSICURATORE in qualsiasi momento.

L'ASSICURATORE si riserva il diritto di ridurre l'INDENNIZZO qualora il CONTRAENTE non **collabori e tale mancata collaborazione ostacoli la capacità** dell'ASSICURATORE di fornire assistenza o comunque di gestire la RICHIESTA DI INDENNIZZO in modo adeguato.

L'ASSICURATORE si riserva insindacabilmente il diritto di optare per la difesa della PROPRIETA' ovvero per il pagamento di una somma di denaro corrispondente al costo della PERDITA O DANNO di cui alla RICHIESTA DI INDENNIZZO.

In qualunque momento, l'ASSICURATORE potrà corrispondere un importo equivalente al MASSIMALE DI ASSICURAZIONE o qualunque importo inferiore per il quale la RICHIESTA DI INDENNIZZO possa essere liquidata, dedotti eventuali pagamenti già effettuati.

Successivamente al pagamento l'ASSICURATORE sarà sollevato da ogni responsabilità e/o obbligo di gestione in relazione alla RICHIESTA DI INDENNIZZO.

Nel caso in cui l'ASSICURATORE non assumesse la VOSTRA difesa sarete tenuti a incaricare legali di VOSTRA fiducia e a tenere l'ASSICURATORE prontamente informato su ogni sviluppo della controversia. Nel caso in cui la RICHIESTA DI INDENNIZZO divenga oggetto di una controversia legale, dovrete provvedere affinché il legale contatti l'ASSICURATORE e lo tenga debitamente informato. Nessuna transazione potrà essere raggiunta senza il previo consenso scritto dell'ASSICURATORE.

Chiunque avanzi una RICHIESTA DI INDENNIZZO ai sensi della presente POLIZZA dovrà fornire all'ASSICURATORE tutte le informazioni da questi ragionevolmente richieste e ritenute rilevanti per l'esame e la valutazione della RICHIESTA DI INDENNIZZO.

Valutata la PERDITA O DANNO, verificata l'operatività della POLIZZA e ricevuta la necessaria documentazione, l'ASSICURATORE provvederà al pagamento di quanto di sua competenza entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione consensuale tra le parti debitamente firmato.

Tutti i pagamenti effettuati ai sensi della presente POLIZZA determineranno la riduzione del MASSIMALE DI ASSICURAZIONE.

6. ALTRE ASSICURAZIONI

Il CONTRAENTE deve comunicare per iscritto all'ASSICURATORE l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto non in parte lo stesso rischio di cui alla POLIZZA. In caso di RICHIESTA DI INDENNIZZO, il CONTRAENTE deve darne avviso a tutti gli ASSICURATORI comunicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio questo contratto opererà a secondo rischio e, quindi, per l'eccedenza del MASSIMALE DI ASSICURAZIONE rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.

7. OSSERVANZA DEI TERMINI DELLA POLIZZA

La liquidazione da parte dell'ASSICURATORE di una RICHIESTA DI INDENNIZZO avrà luogo soltanto se la persona legittimata che l'ha avanzata abbia rispettato tutti i termini e le condizioni della POLIZZA, nella misura in cui essi siano applicabili ed a condizione che la dichiarazione e le informazioni fornite (sulla base delle quali la POLIZZA è stata stipulata), risultino veritiere, complete e corrette.

8. DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI

Il CONTRAENTE non potrà cedere alcuno dei diritti di cui alla presente POLIZZA senza l'esplicito consenso scritto dell'ASSICURATORE, salvo in ogni caso il diritto del BENEFICIARIO e dei suoi aventi causa.

9. PATTO DI RISERVATEZZA

Il CONTRAENTE si impegna a non diffondere l'esistenza della POLIZZA se non specificamente richiesto.

10. RICHIESTE DI INDENNIZZO FRAUDOLENTE

Qualora il CONTRAENTE presenti o provochi dolosamente una RICHIESTA DI INDENNIZZO falsa o fraudolenta riguardo ad una PERDITA O DANNO, esageri dolosamente l'ammontare della PERDITA O DANNO e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, perderà il diritto ad ogni INDENNIZZO ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto dell'ASSICURATORE alla rivalsa contro il CONTRAENTE per INDENNIZZI già effettuati e comunque al risarcimento di ogni danno subito.

11. DOVE NOTIFICARE GLI ATTI GIUDIZIARI AGLI ASSICURATORI: "ELEZIONE DI DOMICILIO"

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, l'ASSICURATORE elegge domicilio presso:

Liberty Mutual Insurance Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano

Telefono: 022627081 - Fax: 0226260935

12. COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA POLIZZA

Qualora la POLIZZA sia stipulata e sottoscritta per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. ("Broker"), il CONTRAENTE prende atto e accetta quanto segue:

- i. Ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker si considererà effettuata al CONTRAENTE;
- ii. Ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker si considererà effettuata dal CONTRAENTE;
- iii. Ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker e/o al CONTRAENTE si considererà effettuata dall'ASSICURATORE;
- iv. Ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker e/o dal CONTRAENTE si considererà effettuata all'ASSICURATORE.

13. COMUNICAZIONI E MODIFICHE

Tutte le comunicazioni ai sensi della presente POLIZZA devono pervenire per iscritto indicando il numero della POLIZZA all'indirizzo riportato nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.

Nel caso in cui i dettagli relativi alla PROPRIETA' descritta nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE non siano corretti il CONTRAENTE **deve contattare immediatamente l'ASSICURATORE** per fornire le informazioni corrette.

Per essere efficace, ogni variazione dei termini della presente POLIZZA deve essere approvata per iscritto indicando il numero della POLIZZA all'indirizzo riportato nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE. Le comunicazioni scritte devono essere inviate all'ASSICURATORE all'indirizzo indicato nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.

Le comunicazioni da parte dell'ASSICURATORE devono essere inviate all'ultimo indirizzo conosciuto del CONTRAENTE.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, fatta eccezione per quelle sulla natura della RICHIESTA DI INDENNIZZO e sull'operatività della presente POLIZZA, è territorialmente competente il Tribunale di Milano.

Fermo restando il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, eventuali controversie in merito alla interpretazione, esecuzione e/o scioglimento della presente POLIZZA saranno sottoposte al tribunale italiano competente, eccezion fatta per il caso in cui sia stato convenuto diversamente per iscritto con l'ASSICURATORE.

Assicurazione sulle donazioni

GLOSSARIO

Contratto di assicurazione danni contro i rischi di cui all'articolo 563 del codice civile - Donazioni
Polizza relativa a rischi specifici
(Perdite Pecuniarie)

Qui di seguito forniamo le definizioni principali utilizzate nella Polizza, al fine di facilitare la comprensione del contratto.

Le definizioni fornite per i termini espressi alla persona singolare sono valide anche per gli stessi termini espressi al plurale.

ARTICOLO 563 CODICE CIVILE:

Disciplina la tutela del legittimario che sia danneggiato da un ATTO DI DONAZIONE lesivo dei propri diritti successori. Il legittimario leso ha diritto di agire nei confronti del DONATARIO con l'azione di riduzione. Qualora l'azione di riduzione non sia sufficiente a riparare il danno l'Articolo 563 CODICE CIVILE, premessa l'escussione dei beni del DONATARIO, permette al legittimario leso di accedere ad una seconda azione, detta di restituzione, al fine di recuperare il bene donato - ovvero il suo controvalore economico - anche nei confronti dei terzi, anche qualora questi abbiano acquisito il bene di provenienza donativa a titolo oneroso e siano completamente estranei alle vicende successorie della famiglia del donante, del DONATARIO e del legittimario leso.

ASSICURATORE, NOI, NOSTRO:

Liberty Mutual Insurance Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia, compagnia assicurativa comunitaria, con sede legale in Londra, 21st Floor, 20 Fenchurch Street, EC3M 3AW ed è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento (aut. no. 19-12-000529 rilasciata il 08/02/2012, Cod. IVASS D902R e numero di iscrizione all'Albo imprese I.00101).

La Rappresentanza Generale per l'Italia di Liberty Mutual Insurance Europe Limited è sita in Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano. Liberty Mutual Insurance Europe Limited è autorizzata dalla Financial Services Commission, nonché autorizzata e soggetta alla vigilanza della F.C.A. del Regno Unito.

ATTO DI DONAZIONE:

Il contratto con il quale il donante ha trasferito al DONATARIO la PROPRIETA' del bene immobile indicata nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.

L'ATTO DI DONAZIONE richiede sempre la forma dell'atto pubblico, a pena di nullità, secondo le prescrizioni previste dall'art. 782 CODICE CIVILE.

BENEFICIARIO, VOI :	<p>Il terzo (persona fisica o giuridica) che acquisisce a titolo oneroso la PROPRIETA' del bene donato, ovvero che vanta su detto bene diritti reali di garanzia volontaria e/o diritti reali di godimento, ivi compresi i soggetti ai quali sia stata trasferita la PROPRIETA' dopo di VOI.</p> <p>Il BENEFICIARIO diretto della presente POLIZZA non potrà mai essere il DONATARIO né il donante, ancorché gli stessi possano essere contraenti non beneficiari.</p>
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE:	Il certificato che costituisce titolo di legittimazione dell'INDENNIZZO, in conformità con i termini e con le condizioni della presente POLIZZA.
CIRCOSTANZA:	<p>i. Un'azione di riduzione intrapresa o minacciata nei confronti del DONATARIO oppure un'azione di opposizione all'atto di donazione;</p> <p>ii. qualsiasi atto o fatto di cui il CONTRAENTE e/o il BENEFICIARIO siano a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una RICHIESTA DI INDENNIZZO nei loro confronti.</p>
CODICE DEL CONSUMO:	Il Decreto Legislativo n. 206/2005 e sue successive modifiche.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE:	Il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modifiche.
CODICE PRIVACY:	Il Decreto Legislativo n. 196/2003 e sue successive modifiche.
CONTRAENTE:	<p>La persona fisica o giuridica che sottoscrive la presente POLIZZA, pagando il relativo PREMIO, al fine di tutelare il BENEFICIARIO dalla eventuale azione di restituzione del bene di provenienza donativa.</p> <p>Può essere CONTRAENTE il donante, il DONATARIO, il terzo acquirente, l'istituto di credito erogante il finanziamento per l'acquisto del bene.</p> <p>Qualora il CONTRAENTE non sia il DONATARIO, quest'ultimo dovrà sottoscrivere, unitamente al CONTRAENTE, le dichiarazioni contenute nella PROPOSTA.</p>
DONATARIO:	Chi riceve un bene tramite un ATTO DI DONAZIONE da parte di un donante.
DUAL ITALIA SPA:	L'intermediario assicurativo iscritto nella Sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'Articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 al n. A000167405 incaricato dall'ASSICURATORE della ricezione e trasmissione delle comunicazioni in merito alla POLIZZA, della gestione delle RICHIESTE DI INDENNIZZO nonché, più in generale, della gestione dei rapporti con altri intermediari eventualmente coinvolti nella stipulazione della

POLIZZA.

EVENTO(I) ASSICURATO(I):	Gli/l'eventi/o che hanno/ha causalmente determinato la RICHIESTA DI INDENNIZZO, come stabilito nella sezione "Eventi Assicurati" della presente POLIZZA e nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.
EVENTO(I) NON ASSICURATO(I):	Gli/l'eventi/o per i/il quali/e l'ASSICURATORE non risponderà in base alla POLIZZA, elencati/o nella sezione "Eventi non assicurati" della presente POLIZZA.
INDENNIZZO:	La somma dovuta dall'ASSICURATORE ai sensi della presente POLIZZA.
INTERMEDIARIO:	Il soggetto indicato nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE autorizzato a esercitare tale attività in base alle Leggi e ai Regolamenti applicabili.
MASSIMALE DI ASSICURAZIONE:	L'ammontare che rappresenta l'obbligazione massima dell'ASSICURATORE per ciascuna PERDITA o DANNO per il PERIODO DI ASSICURAZIONE. Tale ammontare è specificatamente indicati nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE ed è soggetto a rivalutazione in base alla clausola " <i>Protezione dall'Inflazione</i> " della presente POLIZZA.
PERDITA O DANNO:	Ciascuno dei seguenti: <ol style="list-style-type: none">Il valore della PROPRIETA' (al momento della VOSTRA RICHIESTA DI INDENNIZZO), se essa è restituita ai sensi dell'Articolo 563 del CODICE CIVILE, ovverola somma di denaro - non superiore al valore indicato nel precedente punto - dovuta al legittimario leso in alternativa alla restituzione della PROPRIETA' assicurata a seguito dell'esercizio dell'azione di restituzione ex Articolo 563 del CODICE CIVILE e/oi danni, quali spese sostenute e/o mancato guadagno, liquidati in una Sentenza Definitiva o accettati dall'ASSICURATORE, che il terzo acquirente deve pagare ad un conduttore costretto a liberare la PROPRIETA' in conseguenza di una azione ai sensi dell'articolo 563 del CODICE CIVILE.
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	Il periodo di efficacia della POLIZZA indicato nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.
POLIZZA:	Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO:	La somma dovuta dal CONTRAENTE all'ASSICURATORE ai fini della copertura assicurativa.
PROPOSTA	Si intende il formulario attraverso il quale l'ASSICURATORE prende atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio, fermo l'obbligo del BENEFICIARIO di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte dell'ASSICURATORE anche ai sensi degli Artt. 1892 -1893 -1894 del CODICE CIVILE. La PROPOSTA forma parte integrante del contratto.
PROPRIETÀ:	La proprietà immobiliare descritta nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.
RICHIESTA DI INDENNIZZO:	La RICHIESTA DI INDENNIZZO avanzata nei confronti dell'ASSICURATORE per un qualsivoglia EVENTO ASSICURATO.
SENTENZA DEFINITIVA:	Una sentenza emessa da un tribunale, definitiva e non più impugnabile in quanto passata in giudicato.
SPESE AUTORIZZATE:	Le spese e i costi sostenuti a fronte di una RICHIESTA DI INDENNIZZO in relazione a un EVENTO ASSICURATO. Tali spese e costi devono essere sempre ragionevolmente e adeguatamente documentati e sostenuti sempre previa autorizzazione dell'ASSICURATORE.
TRIBUNALE:	Un tribunale italiano, un'autorità o un ente pubblico che abbia il potere di emanare un provvedimento giuridico definitivo che produca effetti sulla PROPRIETÀ'.

Il presente documento è aggiornato al mese di Ottobre 2017